



**REGOLAMENTO SUI CRITERI E LE PROCEDURE PER IL RILASCIO AI PROFESSORI E AI RICERCATORI NONCHÉ AI DOCENTI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI**

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, i criteri e le procedure per lo svolgimento di incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio conferiti da soggetti pubblici e privati diversi dall'Università per Stranieri di Perugia a professori e ricercatori dell'Ateneo, nonché ai docenti di lingua.
2. Ai fini del presente Regolamento il termine ricercatore si riferisce sia ai ricercatori universitari che ai ricercatori a tempo determinato, il termine docente di lingua si riferisce ai docenti di lingua e cultura italiana per Stranieri, ruolo ad esaurimento istituito ai sensi della Legge 204/1992.
3. I docenti di lingua e cultura italiana per stranieri quali impiegati civili dello Stato a tempo indeterminato non sono legittimati ad esercitare attività extra-istituzionale senza la preventiva autorizzazione in quanto al rapporto di lavoro che intercorre tra il dipendente pubblico e la Pubblica Amministrazione è riconosciuto il carattere di esclusività, soggiacente alle disposizioni contenute nel citato D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ad ogni altra norma dell'ordinamento in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi retribuiti, a cui si rimanda.
4. Gli incarichi e le attività disciplinati dal presente Regolamento sono suddivisi come segue: attività incompatibili, attività soggette ad autorizzazione, attività soggette a comunicazione, attività liberamente esercitabili.

Art. 2

INCOMPATIBILITA' ED INCARICHI VIETATI

1. La posizione di professore e ricercatore, a tempo pieno e a tempo definito, è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria e dell'attività imprenditoriale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 9 legge 240/2010.
2. È fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di "spin off" o di "start-up" universitari, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti e secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, in particolare dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs 297/1999.
3. Non costituisce inoltre esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni, associazioni o di altri enti senza fini di lucro. Tali attività devono essere esercitate senza conflitto di interessi con l'Ateneo.
4. Non è consentito svolgere attività, ivi comprese quelle soggette a sola comunicazione o liberamente esercitabili, che possano arrecare pregiudizio all'espletamento dell'attività istituzionale di didattica, di ricerca e gestionale o al prestigio e all'immagine dell'ateneo, ovvero che possano determinare una situazione concorrenziale o di conflitto di interesse con l'Ateneo.
5. Nell'esercizio delle attività non è consentito l'utilizzo di mezzi, beni e attrezzature di proprietà dell'Ateneo e di cui si dispone per ragioni d'ufficio o che si svolgono nei locali dell'ufficio, salvo che non sia espressamente autorizzato nell'ambito delle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito dall'Ateneo.



6. Le attività libero professionali e di lavoro autonomo sono incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno. Sono da considerare attività libero-professionali quelle prestate a favore di terzi in forma individuale o partecipando ad associazioni o società professionali, specialmente se presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o registri abilitanti e che rivestano il carattere della abitudine, sistematicità e continuità.

7. Il possesso di Partita IVA è elemento riconducibile ad attività libero professionale e pertanto è incompatibile con lo status di professore o ricercatore a tempo pieno.

8. In particolare ai professori e ai ricercatori, indipendentemente dal regime di impegno prescelto, è fatto divieto di:

- a) instaurare altri rapporti di impiego alle dipendenze di amministrazioni pubbliche o soggetti privati.  
La fattispecie di cui all'art. 4 non rientra nelle previsioni del presente comma;
- b) esercitare l'attività di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) e di coltivatore diretto;
- c) partecipare in qualità di socio a società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice), ad eccezione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società, come, specificatamente, nel caso di socio accomandante nella società in accomandita semplice e di socio con limitazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2267 codice civile nella società semplice; in tali casi è richiesta l'autorizzazione del Rettore ai sensi dell'art. 5;
- d) ricoprire la posizione di presidente del Consiglio di Amministrazione, di amministratore unico, direttore generale e di amministratore delegato di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) o cariche analoghe in società cooperative e comunque in enti a carattere lucrativo, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative per i professori e ricercatori universitari in materia di collocamento in aspettativa, esclusa la posizione di presidente non operativo attestata dagli atti societari e quella di consigliere di amministrazione senza deleghe operative di società di capitali, dietro autorizzazione del Rettore ai sensi dell'art. 5;
- e) esercitare attività libero-professionali e di lavoro autonomo, ad eccezione dei professori e ricercatori in regime di impegno a tempo definito, purché per questi ultimi non si determinino situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con l'Università per Stranieri di Perugia ai sensi del successivo articolo 3.

9. Le incompatibilità di cui al presente articolo persistono anche in caso di collocamento in aspettativa del professore o del ricercatore, laddove non derogate dalle vigenti disposizioni normative.

10. In linea generale e al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, sebbene considerati singolarmente o isolatamente non diano luogo a situazioni di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, determinino la sussistenza di un centro di interesse distinto e prevalente rispetto al ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno.

### Art. 3

#### CONFLITTO DI INTERESSE E DIVIETO DI CONCORRENZA

1. I professori e i ricercatori, indipendentemente dal regime di impegno prescelto, non possono svolgere, neppure indirettamente, incarichi che possano determinare una situazione concorrenziale



o di conflitto di interesse con l'Università per Stranieri di Perugia; essi non possono svolgere attività extraistituzionali che possano comportare in concreto detrimento alle attività didattiche, scientifiche e gestionali istituzionalmente loro spettanti.

2. Le eventuali situazioni di conflitto di interesse o di possibile concorrenzialità con l'Ateneo, sia effettive che potenziali, devono essere dichiarate all'atto della richiesta di autorizzazione, e se manifestatesi successivamente, tempestivamente comunicate dall'interessato al Rettore, il quale valuterà la situazione in concreto, anche in relazione alla posizione e alle funzioni esercitate dal professore o dal ricercatore, ai fini del rilascio o della revoca della eventuale autorizzazione allo svolgimento dell'incarico o dell'attività.

3. I professori ed i ricercatori non possono in ogni caso assumere incarichi di rappresentanza e difesa nelle controversie contro l'Ateneo o incarichi di consulenza tecnica delle parti avversarie nei contenziosi nei quali l'Ateneo, sono controparte.

4. Ai professori ed i ricercatori, indipendentemente dal regime di impegno prescelto, è fatto divieto di svolgere attività di collaborazione o consulenza o comunque attività formativa, didattica o di assistenza didattica a favore di società, enti o organismi che prestino servizi a pagamento per gli studenti per la preparazione di esami universitari, di assistenza per la redazione di tesi e progetti, di tutorato o attività finalizzate al completamento dei curricula degli studi universitari.

#### Art. 4

#### INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'INSEGNAMENTO E DELLA RICERCA

1. L'Ateneo nell'ambito degli obiettivi di internazionalizzazione favorisce, laddove conciliabile, la condivisione delle prestazioni didattiche e scientifiche dei propri professori e ricercatori con Università straniere o altri Enti o Istituzioni di ricerca straniera, al fine di incrementare la circolazione dei docenti in ambito internazionale e favorire lo sviluppo della qualità della didattica e della ricerca.

2. A tali fini ai professori e ricercatori in regime di impegno a tempo pieno è riconosciuta la facoltà, previa autorizzazione del Rettore a seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di afferenza, di svolgere attività di didattica e di ricerca presso Università straniere o altri Enti o Istituzioni di ricerca stranieri, fino ad un impegno massimo di quattro mesi annui, anche non continuativi, purché non determinino situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con l'Ateneo o comportino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate.

3. Per impegni superiori ai quattro mesi annui, tale attività può essere autorizzata solo previa stipula di apposita convenzione tra l'Ateneo e l'istituzione straniera interessata così come previsto dall'art. 6 comma 11 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240. Tale convenzione di durata minima di un anno e rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi, definisce:

- a) la ripartizione dell'impegno annuo del docente con la specifica degli incarichi didattici;
- b) le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dal docente;
- c) la ripartizione degli oneri stipendiali del personale coinvolto.

La convenzione non potrà in ogni caso riguardare professori e ricercatori dell'Ateneo la cui presenza nell'organico è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004 n. 270.

La proposta di stipula della convenzione, deliberata dal Dipartimento di afferenza del richiedente, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.



Per il periodo di durata della convenzione non potranno stipularsi altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo professore o ricercatore dell'Ateneo, né potranno avviarsi procedure finalizzate alla copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

4. I professori e ricercatori in regime di impegno a tempo definito possono, previa autorizzazione del Rettore su parere del Consiglio di Dipartimento di afferenza, svolgere attività di didattica e di ricerca presso Università straniera o altri Enti o Istituzioni di ricerca stranieri, nel regime di lavoro richiesto dall'Ente straniero, purché non determinino situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con l'Ateneo o comportino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate.

#### Art. 5

#### ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

1. I professori ed i ricercatori in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere gli incarichi di seguito elencati, previa autorizzazione del Rettore che dovrà considerare in particolare la compatibilità dell'impegno richiesto per l'incarico con lo svolgimento dei compiti istituzionali, il verificarsi di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi:

- a) la partecipazione in qualità di socio accomandante nella società in accomandita semplice e di socio con limitazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2267 codice civile nella società semplice;
- b) cariche verticistiche e partecipazione agli organi di gestione o controllo di Fondazioni, anche bancarie, e di enti non aventi finalità di lucro;
- c) incarichi istituzionali presso enti e società con scopo di lucro, su designazione di enti e soggetti privati, purché riconducibili alla figura del presidente non operativo o dell'amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U. dell'intermediazione finanziaria). Nelle società di persone e di capitali non quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura del presidente non operativo o dell'amministratore indipendente. In ogni caso deve essere predefinita la durata dell'autorizzazione, anche in coerenza con il carattere di indipendenza proprio dell'incarico;
- d) incarichi di componente dell'organo con funzione di controllo ovvero di organismi ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici e privati, nonché incarichi, per designazione di Pubbliche Autorità, nell'ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi o regolamenti;
- e) incarichi presso enti o organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, enti ed organismi di rilevanza sovranazionale e internazionale, autorità amministrative indipendenti e di garanzia, salvo quanto disposto dall'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;
- f) incarichi conferiti per lo svolgimento di compiti gestionali e senza vincolo di subordinazione presso Enti pubblici o privati o società senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'Ateneo;
- g) incarichi direttivi e gestionali nell'ambito di società aventi caratteristiche di spin-off promosse da questa Università, quali le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, direttore generale, amministratore delegato, amministratore unico, componente del consiglio d'amministrazione con o senza deleghe operative e gestionali. Relativamente al personale proponente la costituzione di tali società, aventi caratteristiche di spin-off dell'Università per Stranieri di Perugia, l'autorizzazione a svolgere gli incarichi direttivi e gestionali è rilasciata all'atto dell'approvazione della proposta di spin-off;



- h) incarichi per attività di ricerca e consulenza scientifica presso enti pubblici o privati aventi caratteristiche di non occasionalità o continuità, purché senza vincolo di subordinazione, salvo quanto previsto all'art. 4 per le attività di internazionalizzazione; gli incarichi relativi alle attività di ricerca e consulenza scientifica aventi caratteristiche di occasionalità sono soggette a sola comunicazione preventiva ai sensi del successivo art. 6;
  - i) incarichi conferiti e regolamentati nell'ambito di convenzioni stipulate tra l'Ateneo ed enti diversi;
  - j) incarichi di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi titolo nell'ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non riconducibili alle attività di cui all'art. 7 comma 1 lett. c);
  - k) incarichi di arbitro o di componente di collegi arbitrali e consulenze tecniche di parte in giudizio;
  - l) incarichi di certificazione, di collaudo statico, tecnico, tecnico-amministrativo, purché non configurabili come esercizio della libera professione;
  - m) incarichi di interprete e traduttore;
  - n) partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la partecipazione a comitati tecnici, commissioni ministeriali, di concorso, di gara, nonché l'attività di componente di nuclei di valutazione;
  - o) attività svolte nell'ambito di società aventi caratteristiche di spin-off dell'Università per Stranieri di Perugia da parte di personale dell'Ateneo non proponente lo spin-off, fatto salvo il divieto di rapporto di lavoro di tipo subordinato;
  - p) ogni altro incarico retribuito, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente disciplinato dal presente articolo e dai successivi articoli 6 e 7, previa verifica delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 3.
2. Per le attività di cui al precedente comma 1, dalla lettera "h" alla lettera "o", svolte a titolo gratuito, sussiste in capo al richiedente il solo obbligo di comunicazione preventiva all'Ateneo.

#### Art. 6

#### ATTIVITÀ SOGGETTE A COMUNICAZIONE PREVENTIVA

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali e di quanto previsto dai Regolamenti dell'Ateneo, possono svolgere liberamente, sia a titolo gratuito che oneroso, con obbligo di comunicazione preventiva le seguenti attività:
- a) attività di collaborazione scientifica e di consulenza di carattere scientifico aventi caratteristica di occasionalità e non continuità, non coincidente in ogni caso con attività libero-professionali;
  - b) perizie e consulenze conferite dall'Autorità Giudiziaria, purché non configurabili come esercizio della libera professione;
  - c) attività di collaborazione scientifica, resa in qualità di esperto, in consigli scientifici degli enti di ricerca o in *advisory boards* (assistenza, supporto e consulenza in base alle specifiche esigenze dei vari comparti presenti nell'impresa senza responsabilità nei confronti di parti terze);
  - d) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
  - e) partecipazione a commissioni di concorso per l'abilitazione scientifica nazionale ovvero commissioni relative agli esami di stato per l'abilitazione professionale ovvero commissioni di



concorso presso pubbliche amministrazioni diverse dall'Università e dagli Enti di ricerca, fatto salvo quanto disposto al comma 4 dell'art. 2 del presente Regolamento;

- f) incarichi soggetti ad autorizzazione di cui al precedente articolo 5, comma 2, svolti a titolo gratuito fatto salvo il mero rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio.

#### Art. 7

#### ATTIVITÀ NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

1. I professori e i ricercatori, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, possono espletare senza necessità di autorizzazione i seguenti incarichi, pur se comportanti la corresponsione di emolumenti e sempre che, per i soli professori e ricercatori in regime di impegno a tempo pieno, non siano riconducibili per abitudine, sistematicità e continuità ad attività libero professionali prevalenti:

- a) attività pubblicistiche ed editoriali, quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, o comunque attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
- b) partecipazioni a convegni, conferenze e seminari in qualità di relatori;
- c) lezioni e seminari di carattere occasionale, non configurabili come insegnamenti o moduli didattici universitari dell'Ateneo o di altre Università, anche straniere;
- d) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- e) attività di valutazione e referaggio;
- f) partecipazione a commissioni di concorso presso Università ed Enti di ricerca;
- g) attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale;
- h) incarichi per il cui svolgimento il professore o il ricercatore è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- i) incarichi conferiti dall'Ateneo presso organismi pubblici internazionali e nazionali, anche in rappresentanza dell'Università ed esercizio di cariche sociali in società, consorzi, fondazioni o associazioni controllate o partecipate dall'Ateneo, o che siano emanazione dello stesso, qualora l'incarico sia conferito dall'Ateneo o sia svolto in rappresentanza dello stesso;
- j) attività svolte nell'ambito di società aventi caratteristiche di spin-off dell'Università per Stranieri di Perugia da parte di personale proponente lo spin-off.

#### Art. 8

#### PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO DEFINITO

1. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo. Configura in ogni caso conflitto di interesse l'assunzione di incarichi di patrocinio, di assistenza legale e di consulenza tecnica nelle controversie giudiziarie avverso l'Ateneo o gli enti controllati dall'Ateneo.

2. I professori e i ricercatori a tempo definito possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso Università e Enti di ricerca esteri, ai sensi dell'art. 6 comma 12 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, nel regime di lavoro richiesto dall'Ente straniero, secondo le modalità previste all'art. 4, comma 4.

3. Ai professori e ricercatori a tempo definito si applicano in ogni caso gli articoli 2 e 3 del presente regolamento in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi.



4. Si applicano inoltre i precedenti art. 5, 6 e 7, ad eccezione delle autorizzazioni e delle comunicazioni relative all'esercizio delle attività libero professionali e di lavoro autonomo, anche continuative, di cui al precedente comma 1.

#### Art. 9

#### PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

1. La richiesta di autorizzazione o la comunicazione preventiva devono essere presentate dal professore o ricercatore interessato al Dipartimento di afferenza almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività oggetto della richiesta, utilizzando l'apposito modulo - fino all'attivazione della procedura on-line - reso disponibile dall'Ateneo. Dopo l'attivazione della procedura on-line non saranno prese in considerazione richieste in formato cartaceo.

2. La richiesta deve contenere:

- a) l'indicazione del cognome e nome del professore o ricercatore interessato;
- b) l'indicazione del Dipartimento di afferenza;
- c) l'indicazione della denominazione, natura del soggetto (pubblico o privato; persona fisica o giuridica), eventuale ragione sociale, indirizzo o sede legale, codice fiscale o partita IVA del soggetto che intende conferire l'incarico;
- d) l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e la descrizione della relativa attività;
- e) l'indicazione delle modalità di svolgimento: tempi, luoghi, data del conferimento, durata e impegno previsto;
- f) l'indicazione del compenso, previsto o presunto o se a titolo gratuito;
- g) la documentazione ritenuta utile dall'interessato, compresa la proposta di incarico se disponibile;
- h) la dichiarazione, assunta dal professore o ricercatore sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dell'inesistenza di qualunque conflitto di interesse con l'Università per Stranieri di Perugia, della compatibilità dell'incarico medesimo con l'adempimento degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di afferenza e assunti per il periodo previsto per lo svolgimento dell'incarico, nonché dell'inconfigurabilità, per effetto dell'incarico per il quale viene richiesta l'autorizzazione, di un centro di interessi prevalenti, anche in termini di impegno orario, extra-universitario;
- i) la dichiarazione di impegno a comunicare all'Ateneo ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta autorizzata;
- j) la dichiarazione, assunta dal professore o ricercatore sotto la propria personale responsabilità, che l'attività extraistituzionale non comporterà costi per le strutture universitarie, né l'utilizzo di risorse umane, logistiche e strumentali dell'Ateneo.

3. Per le richieste di autorizzazione, entro i successivi dieci giorni, il Consiglio del Dipartimento, valutata la compatibilità dell'incarico con la preminenza degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di afferenza, formula il proprio parere al Rettore per il rilascio dell'autorizzazione.

4. In caso di urgenza il Direttore di Dipartimento è autorizzato a procedere alla valutazione della compatibilità dell'incarico con proprio decreto soggetto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.



5. Sulla richiesta di autorizzazione provvede quindi il Rettore entro il termine di 20 giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende comunque accordata se relativa ad incarichi da svolgersi presso amministrazioni pubbliche o per loro designazione; si intende non autorizzata in tutti gli altri casi.
6. Il Rettore può richiedere dati ed elementi integrativi di giudizio, in tal caso il termine per l'autorizzazione viene interrotto fino alla ricezione da parte dell'ateneo dei dati e degli elementi integrativi richiesti.
7. Per l'esame delle richieste di autorizzazione il Rettore può avvalersi di una Commissione istruttoria istituita con proprio atto.
8. L'autorizzazione riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti all'ordinamento universitario. L'inquadramento del rapporto scaturente dall'incarico sotto i profili fiscale e previdenziale o comunque in relazione all'osservanza di norme imperative, ricade nella piena autonomia ed esclusiva responsabilità del richiedente.

#### Art. 10

#### CONTROLLI E SANZIONI

1. In caso di svolgimento di incarichi soggetti a preventiva autorizzazione o comunicazione senza che l'autorizzazione sia stata richiesta o la comunicazione effettuata, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'articolo 53, comma 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al Bilancio dell'Ateneo a cura del soggetto erogante o, in difetto, dal percettore. Gli introiti sono messi a disposizione del Fondo per la Premialità di Ateneo ai sensi dell'art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'apposito regolamento di Ateneo.
2. Nel caso in cui il Rettore accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile ai sensi degli articoli 2 e 3, diffida formalmente e in via preliminare il docente affinché, entro il termine perentorio di 15 giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, fatta salva l'azione disciplinare, come previsto dall'art. 15 del DPR 382/1980.
3. Il Direttore di Dipartimento vigila sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed ha altresì l'obbligo di segnalare tempestivamente al Rettore qualsiasi ipotesi di violazione della vigente normativa e delle norme contenute nel presente regolamento.
4. L'Ateneo procede a effettuare controlli a campione in ordine al rispetto da parte dei professori e ricercatori degli obblighi a loro carico, ai sensi dell'art. 1, comma 62 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.

#### Art. 11

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.
2. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi.
3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento i professori ed i ricercatori in possesso di partita IVA devono optare per il regime di impiego a tempo definito ovvero, mantenendo il regime di impiego a tempo pieno, devono procedere alla tempestiva chiusura della partita IVA,





fatto salvo il tempo strettamente necessario per il completamento delle attività in corso già autorizzate dall'Ateneo. Per i professori e ricercatori a tempo pieno non è comunque consentita l'assunzione di nuove attività professionali in regime di partita IVA. In caso di passaggio da tempo definito a tempo pieno è ammesso il transitorio possesso della partita IVA esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla chiusura della posizione fiscale e comunque non oltre i sei mesi successivi al passaggio.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ogni altra norma dell'ordinamento in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi retribuiti.

5. Non rientra nella disciplina del presente Regolamento l'utilizzazione economica, in qualità di autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali non direttamente derivanti da attività istituzionali svolte presso l'Ateneo, relativamente alla quale si fa rinvio alla specifica normativa vigente in materia.

6. Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione in materia emanata dall'Università per Stranieri di Perugia.